




COMUNE DI \_\_\_\_\_

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti (ed eventualmente indirizzo)	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME**

Io sottoscritto (nome e cognome) \_\_\_\_\_ (qualifica e ufficio) \_\_\_\_\_ certifico che le n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.




\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

(timbro e firma) \_\_\_\_\_

**CERTIFICAZIONE ELETTORALE**

Comune di \_\_\_\_\_


Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.



\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Il Sindaco \_\_\_\_\_  
(o il funzionario delegato) (timbro e firma)

<b>PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE</b>  Iniziativa annunciata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 38 del .15-2-2023	<b>VIDIMAZIONE</b>  _____, il _____  Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale
---	--



I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

**TITOLO****TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE**

RELAZIONE

Onorevoli Deputati e Onorevoli Senatori,  
 col presente disegno di legge si intendono agevolare tutti i lavoratori che prima della loro assunzione hanno prestato la loro attività in lavori socialmente utili e si ritrovano, per la loro peculiare caratteristica che non ne ha consentito la qualificazione come rapporto di impiego, con un numero consistente di contributi figurativi, a partire dall'anno 1996, che seppur utili ai fini del conseguimento del diritto al raggiungimento dei requisiti per essere collocati in pensione con il sistema contributivo, nei fatti però non risultano validi per la determinazione della misura del calcolo della pensione.

Da ciò ne deriva che detti periodi, per poter avere un peso nel calcolo della pensione devono essere riscattati ai fini pensionistici con il versamento degli oneri corrispondenti, così come statuito dall'art. 8, comma 19, del Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Tale onere, però risulta troppo gravoso per i predetti lavoratori che in molti casi hanno una busta paga netta che non consente di sopportarne il peso.

Pertanto, premesso che l'onere di riscatto per tale fattispecie si determina al momento della presentazione della richiesta e che la quantificazione si effettua in ragione della retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi moltiplicata per gli anni da ricongiungere e per l'intera aliquota contributiva del 33% (quota a carico del datore di lavoro il 24,20% + 8,80% a carico del lavoratore), si propone, al fine di consentire agli stessi di presentare l'istanza di ricongiunzione per conseguire al termine del rapporto di lavoro una pensione che, anche seppur minima, sia almeno un po' più dignitosa, che il riscatto dei predetti contributi figurativi, avvenga con l'applicazione della sola quota a carico del lavoratore e una rateizzazione almeno decennale oppure, a richiesta del lavoratore, mediante compensazione a valere sul TFR dei soggetti interessati, in presenza della relativa capienza o con entrambi i sistemi.

Relativamente invece alla quota che eticamente deve rimanere a carico dello Stato, perché i lavoratori hanno anche diritto ad una pensione dignitosa, realmente rapportata alle attività prestate e sufficiente ad assicurare a loro e alle proprie famiglie un'esistenza dignitosa, atteso che tale intervento riguarda soprattutto i lavoratori delle Regioni del Centro-Sud, la copertura della spesa può essere messa a carico del PNRR utilizzando le risorse destinate a colmare da un lato il ritardo accumulato dal paese in Europa e dall'altra la difformità del nostro divario regionale con il PIL del Mezzogiorno ancora sotto oltre i 10 punti rispetto al Nord, compreso anche il ricorso al supporto messo a disposizione delle amministrazioni dal PON Governance e Capacità Istituzionale, finanziati dall'Unione europea, attraverso un Programma, gestito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Per una migliore comprensione della fattispecie, si riporta quale esempio il caso di un dipendente di Categoria B, con 10 anni di contributi figurativi, in possesso di una retribuzione media annua lorda di € 20.000,00 (al netto circa € 1.080,00 mensili), il cui onere di riscatto per effetto del seguente calcolo: retribuzione € 20.000,00 x 10 anni x 33% di aliquota determina un importo di € 66.000 e, cioè, € 1.100,00 mensili per 60 rate (5 anni).

La presente proposta, invece, consentirebbe al lavoratore di procedere al riconoscimento in quanto, fermo rimanendo il valore contributivo della retribuzione, il riscatto dei predetti periodi avverrebbe con il pagamento della sola quota dell'8,80% a carico del lavoratore, per effetto del seguente calcolo: retribuzione di € 20.000,00 x 10 anni x 8,80% di aliquota, per un importo complessivo di € 17.600 e, cioè, 120 rate da € 147,00 oppure 180 rate da € 98,00.

In ultimo, si ricorda che l'art. 10, comma 1, lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede che gli oneri da riscatto agevolato possono essere detratti dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento delle somme versate, in cinque rate di pari importo successive a quello in cui è avvenuto il relativo pagamento.

**[segue testo del progetto di legge]**

DISEGNO DI LEGGE

**Norme per favorire il riscatto dei contributi figurativi da parte dei lavoratori che hanno prestato la loro opera in attività di lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni.**

**Art. 1**

Al fine di consentire a tutti i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), così come gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata o, ancora, i lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e/o riscattare presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi oppure sempre su richiesta del dipendente mediante compensazione a valere sul Trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

**Art. 2**

Per l'individuazione della retribuzione imponibile, atteso che la liquidazione della pensione di detto personale avverrà con il sistema contributivo, si procederà col calcolo percentuale degli oneri di riscatto e sarà presa come base di riferimento la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi, si prenderà in considerazione la retribuzione relativa ai soli contributi versati, rapportandola ad anno.

**Art. 3**

Gli oneri per la quota a carico del datore di lavoro sono sostenuti dallo Stato, utilizzando a tal fine le risorse del PNRR destinato a colmare da un lato il ritardo accumulato dall'Italia rispetto agli altri Paesi Europei e dall'altra la difformità del divario del PIL del Mezzogiorno rispetto al Nord, compreso anche il ricorso al supporto messo a disposizione delle amministrazioni dal PON Governance e Capacità Istituzionale, finanziati dall'Unione europea, attraverso un Programma, gestito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

**Art. 4**

L'onere di riscatto sarà definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

**Art. 5**

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avverrà con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, a prescindere dalla collocazione temporale del riscatto stesso.

**Art. 6**

La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

**Art. 7**

Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

I sottoscrittori firmatari dichiarano di avere letto l'informativa sull'utilizzo dei propri dati personali, ai sensi del GDPR UE 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati, dettagliatamente riportata sul sito [www.siadcsa.it/cisal/](http://www.siadcsa.it/cisal/) e sono altresì informati che il promotore della sottoscrizione è la Cisl Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, con sede in via Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma, che è altresì titolare dei dati raccolti con questa dichiarazione. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità proprie della proposta di legge di iniziativa popolare di cui al quesito sopra descritto secondo le modalità a ciò strettamente collegate, acconsentendo al loro trattamento nella misura necessaria per gli scopi sopra indicati.

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti (ed eventualmente indirizzo)	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
1					
2					
3					
4					

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti (ed eventualmente indirizzo)	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					